

RELAZIONE

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO VI (MARGINE DI SOLVIBILITÀ) E ALL'ARTICOLO 223 (MISURE DI INTERVENTO A TUTELA DELLA SOLVIBILITÀ PROSPETTICA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Il Regolamento attua le disposizioni del Codice delle assicurazioni in materia di margine di solvibilità delle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Gli articoli contenuti nel Regolamento riproducono in larga parte le disposizioni già recate in materia dai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, rispettivamente per le assicurazioni nei rami vita e danni. Tali disposizioni avevano già formato oggetto di recenti interventi normativi, in attuazione delle direttive comunitarie 2002/12/CE e 2002/13/CE, con il decreto legislativo n. 307 del 2003 e il successivo provvedimento ISVAP n. 2322 del 2004, relativo alle condizioni per l'ammissibilità delle passività subordinate tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, nonché con il provvedimento ISVAP n. 2415 del 2006, in materia di eliminazione del computo plurimo del capitale.

Nel sistematizzare le disposizioni vigenti, il Regolamento introduce talune innovazioni volte a rafforzare i presidi di solvibilità delle imprese e le misure di intervento a disposizione dell'ISVAP per la prevenzione di possibili crisi aziendali.

Il Regolamento si compone di otto titoli.

Il **TITOLO I** contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Nel **TITOLO II** sono disciplinati i criteri per la determinazione del margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita (Capo I) e nei rami danni (Capo II), riproducendo, rispettivamente, le disposizioni dei decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995.

Relativamente al margine di solvibilità richiesto per le assicurazioni vita di cui ai rami III (polizze *unit* e *index linked*) e VI (gestione di fondi pensione) è stato chiarito che, qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni, il margine richiesto è pari al 25% della somma del valore netto delle "altre spese di amministrazione" e delle "provvigioni di incasso" dell'ultimo esercizio. La specifica inclusione delle provvigioni di incasso rende maggiormente aderente la disposizione regolamentare alla normativa comunitaria da cui origina. Infatti nelle disposizioni comunitarie sono prese a riferimento le "spese di amministrazione" che, nella disciplina contabile nazionale, sono state distinte tra "provvigioni di incasso" ed "altre spese di amministrazione".

L'articolo 9, in relazione al confronto tra il margine minimo richiesto e quello dell'esercizio precedente, precisa che il margine richiesto, calcolato in base al meccanismo previsto dalla norma, non può mai essere inferiore alla misura effettivamente determinata nell'esercizio.

Il Titolo III detta disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 12, comma 6, riproduce le disposizioni del provvedimento ISVAP n. 2415 del 2006 concernenti le rettifiche da effettuare sul margine disponibile per l'eliminazione del computo multiplo del capitale, nel caso di possesso di partecipazioni in enti creditizi e finanziari o imprese di investimento da parte di imprese assicurative che non sono soggette a vigilanza supplementare e che non sono state individuate quali capogruppo di un conglomerato finanziario. Per le imprese che al contrario si trovano in tali due situazioni, l'eliminazione del computo plurimo viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui al Titolo XV (Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione) – Capo IV (Verifica della solvibilità corretta) del Codice delle assicurazioni e del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, in materia di vigilanza sui conglomerati finanziari.

Il comma 7 del medesimo articolo prevede la possibilità che l'ISVAP, in presenza di elementi patrimoniali tali da determinare il rischio di un annacquamento dei mezzi patrimoniali, possa imporre la detrazione di tali elementi dal margine disponibile, al fine di preservare la solvibilità anche prospettica dell'impresa.

Inoltre, con l'articolo 13, sono state specificate le modalità per la stima del margine richiesto prospettico alla chiusura dell'esercizio, già richiesta nella relazione semestrale, in virtù della disciplina previgente.

Il Capo II contiene le disposizioni che regolamentano le condizioni e limiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile dell'impresa.

Viene prevista la preventiva comunicazione di tutti i documenti che regolano l'emissione di tali passività subordinate da parte delle imprese di assicurazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISVAP della sussistenza dei requisiti per la loro inclusione fra gli elementi del margine disponibile. Sulla base di valutazioni circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'impresa emittente, inclusa l'onerosità dell'operazione stessa, l'ISVAP, nel termine di 60 giorni, può escludere o limitare l'ammissibilità di tali strumenti nel calcolo del margine (articolo 22).

Il Capo III, infine, individua le condizioni in presenza delle quali un'impresa può essere autorizzata dall'ISVAP, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del Codice, ad utilizzare in via transitoria ulteriori elementi patrimoniali (articolo 23) e plusvalenze latenti (articolo 24) ai fini del calcolo del margine di solvibilità.

Il Titolo IV detta disposizioni in materia di risanamento finanziario dell'impresa.

In attuazione dell'articolo 223, comma 2, del Codice delle assicurazioni, è stato definito il contenuto del piano triennale di risanamento finanziario che l'ISVAP può richiedere in presenza di un deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa. La richiesta del piano si inquadra tra le misure di salvaguardia dei diritti degli assicurati che possono essere assunte dall'ISVAP per intervenire preventivamente ed evitare situazioni di crisi.

Il piano di risanamento è incentrato su previsioni triennali dell'andamento economico e patrimoniale dell'impresa e della sua situazione di tesoreria. Al piano deve essere allegata una relazione degli amministratori nella quale vengono illustrati gli interventi che si intendono operare per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'impresa.

Il **Titolo V** conferma le disposizioni previgenti circa l'obbligo per le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo di determinare il margine di solvibilità richiesto per l'attività assicurativa svolta sul territorio della Repubblica secondo le medesime disposizioni applicabili alle imprese nazionali. Le attività corrispondenti al margine disponibile devono essere localizzate sul territorio della Repubblica almeno fino a concorrenza della quota di garanzia, mentre le attività eccedenti possono essere localizzate in altri Stati membri.

Il **Titolo VI** prevede che annualmente, unitamente al bilancio di esercizio, le imprese inviino all'ISVAP il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, redatto sulla base di appositi modelli riproducenti quelli già in uso. Per i rami vita è stato previsto l'invio, unitamente al prospetto del margine, di uno schema che riproduce le riserve tecniche distinte per aliquota applicabile ai fini del calcolo del margine di solvibilità, al fine di agevolare le verifiche sulla corretta determinazione del margine.

Nel **Titolo VII** è stato disciplinato il rilascio di garanzie da parte delle imprese di assicurazione, al di fuori dell'attività assicurativa del ramo cauzioni, che risultava in precedenza regolamentato dalla circolare ISVAP n. 110 del 1989. Si è stabilito che dette garanzie possono essere rilasciate, ai sensi dell'articolo 11 del Codice delle assicurazioni, esclusivamente nell'interesse di imprese direttamente o indirettamente controllate dall'impresa di assicurazione.

In relazione alle garanzie rilasciate nell'interesse di controllate incluse nel gruppo assicurativo come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV, del Codice delle assicurazioni, le imprese devono valutare il rischio effettivamente assunto e gli effetti sulla solvibilità attuale e prospettica avendo riguardo ai singoli casi di specie, con riferimento particolare all'attività svolta dall'impresa garantita, al rapporto di controllo della stessa e all'esistenza di eventuali controgaranzie. Ciò al fine di mantenere il relativo impegno, così calcolato, nei limiti dell'eccedenza del margine di solvibilità.

E' stato, invece, previsto che le garanzie rilasciate nell'interesse di controllate estranee al perimetro del gruppo assicurativo, devono essere limitate ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, al netto degli eventuali importi adeguatamente controgarantiti.

Il rilascio di fideiussioni sarà anche oggetto di esame da parte dell'ISVAP nell'ambito della disciplina relativa al monitoraggio delle operazioni infragruppo.

Nel **Titolo VIII**, oltre alle abrogazioni della normativa secondaria rifluita nel Regolamento, sono disciplinate l'entrata in vigore e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si stabilisce che le disposizioni regolamentari entrino in vigore con il bilancio relativo all'esercizio 2007; quanto alle norme concernenti il rilascio di fideiussioni e garanzie, è stato previsto che – in sede di prima applicazione – le imprese che non siano in grado di rispettare la nuova normativa informino tempestivamente l'ISVAP, fornendo un piano con la tempistica e le modalità per il graduale rispetto della norma.